

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1685)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 AGOSTO 1961

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1961, n. 525, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1960-61

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si sottopone al vostro esame è inteso a convalidare, ai termini dell'articolo 42, terzo comma, della legge di contabilità generale dello Stato, il decreto del Presidente della Repubblica sopra specificato, con il quale si è fatto luogo all'assegnazione di lire 200 milioni al capitolo n. 101 (sussidi alle istituzioni pubbliche e private di beneficenza e ad altri istituti che provvedono per conto del Ministero dell'interno all'assistenza, mediante ricoveri, degli indigenti in genere, nonchè ad interventi di pronto soccorso), dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1960-1961, onde sopperire a sopravvenute indero-

gabili necessità di maggiori interventi di carattere assistenziale.

All'integrazione predetta, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 28 maggio 1924, n. 827, si è provveduto mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61, in base alla facoltà di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1961, n. 525, concernente il prelevamento di lire 200 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1960-61.

ALLEGATO

Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1961, n. 525, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 6 luglio 1961.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

VISTO l'articolo 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

VISTE le leggi 19 ottobre 1960, n. 1197 e 26 ottobre 1960, n. 1204;

CONSIDERATO che sul fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1960-61, esiste la necessaria disponibilità;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SULLA proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

DECRETA :

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 387 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1960-61, è autorizzato il prelevamento di lire 200.000.000 che si inseriscono al capitolo n. 101 « Sussidi alle istituzioni pubbliche e private di beneficenza e ad altri istituti che provvedono per conto del Ministero dell'interno all'assistenza, mediante ricoveri, degli indigenti in genere, nonché ad interventi di pronto soccorso », dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo esercizio finanziario.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1961

GRONCHI

FANFANI - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA